

L. 24 dicembre 2007, n. 244. (Art. 3, commi 27-29)**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).**

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

(...)

Articolo 3**Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali.**

(...)

3. 27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza ⁽⁵⁶⁵⁾ ⁽⁵⁶⁶⁾.

(565) Comma così modificato prima dal comma 4-*octies* dell'*art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185*, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(566) La Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 148 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, commi da 30 a 32*, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, commi da 27 a 29*, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale n. 3 del 2001*.

3. 27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia ⁽⁵⁶⁷⁾ ⁽⁵⁶⁸⁾.

(567) Comma aggiunto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(568) La Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 148 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale n. 3 del 2001*.

3. 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti ^{(569) (570)}.

(569) Periodo aggiunto dall'art. 19, comma 2, lett. *a*), D.L. 1^o luglio 2009, n. 78.

(570) La Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 148 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale n. 3 del 2001*.

3. 28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ^{(571) (572)}.

(571) Comma aggiunto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

(572) La Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 148 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della *legge costituzionale n. 3 del 2001*.

3. 29. Entro trentasei mesi ⁽⁵⁷³⁾ dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività,

i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'*articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59*⁽⁵⁷⁴⁾ ⁽⁵⁷⁵⁾.

(573) Per la proroga del presente termine vedi il comma 569 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(574) Comma così modificato prima dalla lettera *e*) del comma 1 dell'*art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69* e poi dal comma 1 dell'*art. 20-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89*. Il presente comma era stato, inoltre, modificato dalla lettera *b*) del comma 2 dell'*art. 19, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, soppressa dalla relativa legge di conversione.

(575) La Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 148 (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, commi da 30 a 32, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 3, commi da 27 a 29, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. ed 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001*.

(...)